



Comune di
NOVALEDO

RELAZIONE TECNICA

Versione 01 dd 30.06.2022

PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998 – D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
numero del

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. del , Supplemento n.



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	4
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
3.1	NORMATIVA STATALE P.C.C.A.	6
3.2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	9
3.3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	13
3.4	RIASSUNTO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.....	14
3.5	NORMATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....	15
4	PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	19
5	INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI	25
5.1	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I	25
5.2	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II	26
5.3	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III	27
5.4	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV	27
5.5	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V.....	28
5.6	INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI	29
5.7	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	30
5.8	AREE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI.....	31
5.9	OTTIMIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE.....	31
5.10	VERIFICA DI COERENZA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI.....	31



1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, accompagna il piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) del comune di **NOVALEDO**. Il piano comunale di classificazione acustica, è l'atto attraverso il quale, le singole amministrazioni comunali, disciplinano i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio di propria competenza, in funzione della pianificazione delle attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche locali.

Il presente studio è stato redatto ed è a firma:

Ing. I. Michele Morandini

Tecnico competente in Acustica E.N.TE.C.A. n.42

Studio di Ingegneria Ambientale

Via Xicco Polentone n. 17 38056 Levico Terme (Tn)

M +393471813203

F +391782744624

mail ing.michelemorandini@gmail.com

pec michele.morandini@ingpec.eu

P.Iva 02349250221

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA
REL 1	RELAZIONE TECNICA	
REL 2	REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	
TAV 1	TAVOLA N.1 – QUADRO D'INSIEME	Scala 1:11.000
TAV 2	TAVOLA N.6 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	Scala 1:11.000
TAV 3	TAVOLA N.7 – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	Scala 1:11.000

La presente relazione, contiene un'illustrazione della normativa di riferimento, la descrizione della metodologia di lavoro utilizzata e la descrizione dei criteri di scelta applicati nella classificazione delle aree.



2

DEFINIZIONI

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente;

Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

Valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (L_R): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (P_a) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_A^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$



dove $p_a(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): è la differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (T_r): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6:00 e le h 22:00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (T_m): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.



3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVA STATALE P.C.C.A.

Allo stato attuale, la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico, è costituita da due testi di Legge e più precisamente il **"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997"** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1 dicembre 1997) relativo alla **"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**, la **"Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995"** (Suppl. Ord. alla G.U. 30.10.1995, n. 254)¹.

Il D.P.C.M. 14.11.1997, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. **Tale decreto contiene quattro tabelle:**

- 1- La prima (**tabella A**) individua le sei classi che intervengono nella classificazione acustica di un territorio,
- 2- Le successive tre (**tabelle B-C-D**) indicano per ciascuna classe rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e di qualità espressi come L_{eq} in dB(A).

*Tabella 1- Classificazione del territorio comunale
(Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)*

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

¹ Modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU n.79 del 4-4-2017).



Tabella 2– Valori limite di emissione - *Leq in dB(A)* (art. 2)
(Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3– Valori limite assoluti di immissione - *Leq in dB(A)* (art. 3)
(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4– Valori di qualità - *Leq in dB(A)* (art. 7)
(Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del “*Piano di risanamento comunale*” il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- Se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- Se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C, allegata al decreto in questione.



Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).

L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La legge che ha dettato le disposizioni di indirizzo e di coordinamento per combattere il rumore è, come sopra riportato, la 447/95. Si tratta di una legge quadro che investe tutto il campo dell'inquinamento acustico che, però, per la sua stessa natura di normativa di indirizzo, per la sua attuazione rimanda ad una serie di decreti.

La "legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Trattandosi di una legge quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

La legge individua in particolare le competenze delle regioni, delle province e le funzioni e compiti dei comuni:

- **LE REGIONI** dovranno emanare una legge che definirà i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni sono già intervenute. La Regione Veneto, per esempio, ha emanato una direttiva in materia di classificazione acustica attraverso la DGR n° 4313 del 21.9.1993 dal titolo "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 del D.P.C.M. 1.3.1991" e la Legge Regionale n. 21 del 10.5.1999 "Norme in materia di inquinamento acustico". Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli.
- Le competenze affidate **ALLE PROVINCE** sono quelle dell'art. 14 della Legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra comunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative (art. 5).
- Le funzioni e i compiti dei **COMUNI** sono definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni, l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni, l'art. 14 sui controlli con uno specifico comma dedicato ai comuni. Nel dettaglio, le competenze comunali possono così essere elencate:
 - La prima competenza fissata dalla legge quadro a carico dei Comuni è la **classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni**. Questa era una funzione già prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 che prevedeva l'applicazione alle zone di differenti limiti massimi ammissibili. Con la successiva normativa (legge quadro 447/95) alle zone si prevede l'applicazione anche dei valori di qualità e di attenzione. La legge 447/95 prevede inoltre che la **zonizzazione sia coordinata con gli strumenti urbanistici già esistenti**.
 - Ai Comuni spetta poi l'**adozione dei piani di risanamento** cioè dei piani che individuano i tempi e le modalità per la bonifica nei casi si superino i valori di attenzione.
 - Ai comuni spetta inoltre il **controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico** all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
 - Ai Comuni spetta inoltre la **rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli**.
 - Spettano poi ai comuni le **funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e dalle sorgenti fisse**; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali; e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.



- Spetta inoltre ai comuni **autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile** anche in deroga ai valori limite (compito già previsto dal D.P.C.M. 1/3/91).
- La normativa infine prevede, per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'**obbligo di redigere una relazione biennale sullo stato acustico**.

3.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI²

Il D.P.R. 142/2004 riguarda tutte le infrastrutture stradali, nuove ed esistenti, compresi gli ampliamenti in sede di queste ultime, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, e le varianti e cioè:

- Autostrade;*
- Strade extraurbane principali;*
- Strade extraurbane secondarie;*
- Strade urbane di scorrimento;*
- Strade urbane di quartiere;*
- Strade locali.*

Il DPR142/04 distingue un diverso regime di disciplina riservato al rumore da traffico veicolare generato dalle nuove infrastrutture stradali rispetto a quello derivante dalle strade esistenti, da cui le differenti disposizioni concernenti le dimensioni delle fasce di pertinenza acustica e i limiti di immissione prescritti (che sono in dettaglio esposte, rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'Allegato al DPR 142/04).

Le disposizioni "centrali" del provvedimento sono quelle esposte dall'articolo 6, ossia "Interventi per il rispetto dei limiti" ed in particolare stabilisce che il rumore da traffico veicolare debba rispettare, all'interno della fascia di pertinenza acustica di ciascuna strada, i valori riportati dall'Allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M.14/11/97. Il rispetto dei limiti deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché in corrispondenza dei ricettori;

Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere comunque assicurato il rispetto dei seguenti valori, misurati a centro stanza, a finestre chiuse, e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:

35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

L'articolo 8, "Interventi di risanamento acustico a carico del titolare [della concessione edilizia]", ridimensiona drasticamente l'ambito di effettiva competenza delle società concessionarie e/o degli enti titolari delle infrastrutture stradali nell'attuazione degli interventi di risanamento.

Ben poco aggiungono ai sopra richiamati elementi di disciplina, nel cui merito ci si accinge ad entrare, le disposizioni "accessorie" esposte negli ultimi articoli, come i richiami all'obbligo di verifica delle prestazioni acustiche degli autoveicoli circolanti, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, (articolo 9), o al monitoraggio dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali, (articolo 10), da attuare mediante sistemi conformi alle direttive del Ministero dell' Ambiente di concerto col Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

² DPR 142/04



LE PRINCIPALI DEFINIZIONI PREVISTE DALL' ARTICOLO 1 DEL D.P.R.142/04

Senz'altro significative sulla portata e sugli effetti del Regolamento, risultano alcune delle definizioni previste dall'articolo 1, che qui si richiamano:

fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce gli spessori, in funzione della tipologia dell' infrastruttura, ed i connessi limiti di immissione del rumore, attraverso le tabelle riportate nell'Allegato 1. Nel caso di autostrade, nonché di strade extraurbane principali e secondarie esistenti, la fascia di pertinenza acustica risulta suddivisa in due parti: una fascia A più a ridosso dell' infrastruttura, ed una fascia B più esterna. Nel caso di nuove infrastrutture realizzate in affiancamento a quelle esistenti la fascia di pertinenza acustica non si dilata ulteriormente, restando quella già dimensionata per l'infrastruttura preesistente.

infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del Regolamento;

infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del DPR 142/04 e comunque non ricadente nella nozione di infrastruttura esistente;

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, e le aree edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali

LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI "NUOVE"

Stabilita l'obbligatorietà di una preventiva analisi dei corridoi progettuali possibili a cura del Proponente dell'opera, di pertinenza, e raddoppiata in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, l'articolo 4 del D.P.R. 142/2004 rende obbligatorio il rispetto dei limiti enunciati dalla Tabella 1 all'interno delle fasce pertinenziali attribuite alle infrastrutture delle diverse categorie, fermo restando il rimando ai valori della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 per i ricettori esterni alla fascia, ma comunque esposti al rumore indotto dal traffico veicolare sull' infrastruttura.

Le fasce pertinenziali sono dimensionate per le strade ricondotte alle diverse categorie, secondo le indicazioni della Tabella 1 dell'Allegato 1, successivamente riportata, e variano, in termini di ampiezza, da 250 m a 30 m per lato.

I corrispondenti limiti di immissione, identici per tutte le infrastrutture dalla categoria A (autostrade) fino alla categoria D (strade urbane di scorrimento) sono di 65 dB(A) in orario diurno e di 55 dB(A) in orario notturno per tutti i ricettori, salvo che per ospedali, case di cura o riposo e scuole, relativamente i quali il limite è ridotto 50 dB(A) in orario diurno, e a 40 dB(A) in orario notturno, ovviamente quest'ultimo limite non trovando applicazione per le scuole.

Per le strade appartenenti alle categorie E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali) "la parola" è demandata invece alle amministrazioni comunali, in quanto si statuisce che i limiti siano definiti autonomamente dai Comuni, "nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L 447/95".



Tabella 5– Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione (Tabella 1 Allegato 1 del D.P.R. 142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il DM 6/11/2001) (*)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(**), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

(**) per le scuole vale il solo limite diurno

Non può trascurarsi a questo punto il richiamo a quanto disposto dall' articolo 8, comma 2 della legge quadro, secondo il quale, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale – cui risultano comunque sottoposte le infrastrutture di categoria "superiore", ovvero su richiesta dei Comuni, ove non siano essi stessi i "ponenti", i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere sono tenuti a predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle strade di qualsiasi categoria, obbligo che compete perciò anche ai Comuni, quando siano essi i titolari dei progetti e/o gli esecutori delle relative opere, nonché ai soggetti – pubblici o privati – che realizzano gli interventi previsti dagli strumenti attuativi dei piani regolatori.

LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI "ESISTENTI"

Piuttosto diversa dalla precedente si presenta la disciplina riguardante le strade "esistenti", sia per quanto riguarda le fasce di pertinenza attribuite agli assi appartenenti alle diverse classificazioni, che per i limiti di immissione ad esse associati.

Sebbene gli spessori complessivi delle fasce siano identici a quelli definiti per le analoghe infrastrutture di nuova realizzazione, esse, per le categorie da A a C, risultano suddivise in una "subfascia" A, più a ridosso della strada, ed una "subfascia" B, esterna alla prima. Nel caso di strade esistenti, è prevista una ulteriore suddivisione a fini acustici anche:

- per le **strade extraurbane secondarie** (appartenenti alla Cat. C) a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate, o di tipo IV CNR, ovvero di tutte le altre strade secondarie, qualsiasi ne sia la tipologia;
- per le **strade urbane di scorrimento**, a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate e/o con funzioni interquartiere, ovvero di ogni altro tipo di asse viario interquartiere.

Le sopra richiamate suddivisioni influenzano i limiti di immissione associati alle strade esistenti, come da tabella di seguito riportata.

Per quanto riguarda i limiti acustici, va evidenziato che all'interno della fascia A di tutte le infrastrutture appartenenti alle categorie da A a C, e per le strade urbane di scorrimento di categoria D tipo a, il limite di immissione diurno ammesso a carico dei ricettori



non "particolarmente protetti", compresi quelli abitativi, è di 70 dB(A), pari a quello ordinariamente tollerato solo nelle zone prevalentemente o esclusivamente industriali.

E' invece attribuita ai Comuni, la competenza relativa alla definizione dei limiti riguardanti le strade urbane di quartiere e le strade locali, appartenenti alle categorie E ed F.

I limiti di immissione previsti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Tabella 6- Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Tabella 2 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30			Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995	
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



3.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE³

Le fasce territoriali di pertinenza delle **strutture ferroviarie** sono individuate all'art. 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 e sono definite, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, per una larghezza di:

- 250 m per le **infrastrutture esistenti** (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione. Con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia è suddivisa in due parti: la prima, fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda, fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m;
- 250 m per le infrastrutture di **nuova realizzazione**, con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, valgono i seguenti limiti:

- 50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole⁴, ospedali, case di cura e case di riposo;
- 70 dB(A) L_{eq} diurno, 60 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia A;
- 65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma sono da considerarsi come fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

³ DPR 459/98

⁴ per le scuole solo in periodo diurno



3.4

RIASSUNTO QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

ATTO NORMATIVO	TITOLO
D.P.C.M. 1º marzo 1991	"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Legge 26 ottobre 1995, n. 447	"Legge quadro sull'inquinamento acustico".
D.M. Ambiente 11 dicembre 1996	"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
D.P.C.M. 18 settembre 1997	"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".
D.M. Ambiente 31 ottobre 1997	"Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
D.P.C.M. 14 novembre 1997	"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
D.P.C.M. 5 dicembre 1997	"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496	"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili".
D.M. Ambiente 16 marzo 1998	"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
D.P.C.M. 31 marzo 1998	"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo", art. 60
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459	"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	"Nuovi interventi in campo ambientale", art. 4.
D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215	"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
D.M. Ambiente 20 maggio 1999	"Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476	"Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni".
D.M. Ambiente 3 dicembre 1999	"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".
Legge 21 novembre 2000, n. 342	"Misure in materia fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili".
D.M. Ambiente 29 novembre 2000	"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304	"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".
D.M. Ambiente 23 novembre 2001	"Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
Comunicato relativo all'istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459	"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2000	"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.".
Legge 31 luglio 2002, n. 179	"Disposizioni in materia ambientale".



ATTO NORMATIVO	TITOLO
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142	"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447".
Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13	"Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari".
Testo Coordinato del Decreto-Legislativo 19 agosto 2005, n. 194	"Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)".
Legge 7 luglio 2009, n. 88	"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
Legge 4 giugno 2010, n. 96	"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"
Sentenza 103/2013 della Corte di Cassazione	LA CORTE COSTITUZIONALE: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).
Legge 12 luglio 2011, n. 106	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)"
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227	"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)
D. Lgs 17 febbraio 2017 n. 41	"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)" (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
D. Lgs 17 febbraio 2017 n. 42	"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161." (17G00055) (GU n.79 del 4-4-2017)

3.5 NORMATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 MARZO 1991, N. 6

La disciplina provinciale in materia di inquinamento acustico è stata introdotta con la Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (che è praticamente contemporanea al D.P.C.M. 1 marzo 1991 precedentemente citato).

I due atti normativi, statale e provinciale, presentano sostanziali elementi di convergenza, sia nella loro strutturazione concettuale sia nella concreta disciplina degli obblighi e degli adempimenti.

La Legge Provinciale n. 6 si compone di 5 titoli e 33 articoli ed è entrata in piena operatività in coincidenza con l'emanazione del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., pubblicato nel s.o. al Bollettino Ufficiale 10/11/1992, n. 46, vale a dire dal 25 novembre 1992.



La L.P. n. 6 si articola nelle seguenti partizioni:

- a) **Disposizioni generali:** sono contrassegnate dalla precisazione degli obiettivi di legge e dalle definizioni tecniche e delle tecniche di rilevamento e misura dell'inquinamento acustico. Per quanto possibili le definizioni riprendono i contenuti già presenti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- b) **Inquinamento acustico esterno:** vengono disciplinati gli ambiti di tutela, i limiti di accettabilità, i piani di risanamento comunali, i piani di risanamento aziendali nei confronti dell'ambiente esterno, il rumore prodotto dal traffico veicolare (pubblico e privato), ferroviario ed aereo ed il rumore prodotto da attività svolte all'aperto. In particolare si segnala che:
 - i comuni provvedono alla zonizzazione del territorio ed all'adozione del piano di risanamento entro il 25 novembre 1993;
 - i limiti transitori di accettabilità corrispondono a quelli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M.;
 - Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. le imprese interessate possono presentare al Servizio Protezione Ambiente, entro sei mesi dall'approvazione dei piani comunali di risanamento, un proprio piano di risanamento aziendale, ai fini dell'adeguamento ai limiti più restrittivi stabiliti dalla normativa provinciale;
 - Per quanto attiene al traffico veicolare sono fissate norme tecniche in sede regolamentare e vengono altresì richiamate le disposizioni del nuovo codice della strada;
 - Per il rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico sono applicati, in questa fase, i limiti CEE recepiti da norme statali;
 - Per le attività svolte all'aperto, oltre alle disposizioni particolari stabilite dal regolamento, sono richiamate le disposizioni statali attuative delle direttive CEE;
- c) **Inquinamento acustico interno:** sono definiti i limiti massimi di rumore provenienti da sorgenti interne all'edificio, sede del luogo disturbato; vengono determinati i requisiti acustici degli edifici nonché i criteri di progettazione. Si richiamano al riguardo i compiti di controllo preventivo demandati ai comuni dagli artt. 18 e 19 della Legge Provinciale n. 6, sia in relazione agli edifici civili che agli insediamenti produttivi. Va peraltro precisato che, a tenore del regolamento, le predette norme tecniche assumono, nella prima applicazione della legge, carattere orientativo per la progettazione degli edifici. Si evidenzia inoltre che, per quanto concerne gli ambienti di lavoro, si rinvia in toto alla disciplina statale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e ss.mm.. Il supporto tecnico ai comuni e le progettazioni, come disciplinate dalla normativa in esame possono essere eseguiti da laureati iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, da laureati in fisica e dai diplomati iscritti ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione relativa all'ambito di intervento;
- d) **Vigilanza:** sono coinvolti i comuni, il Servizio Protezione Ambiente ed il Servizio per l'igiene e la Sanità Pubblica: le relative attribuzioni sono dettagliatamente specificate all'art. 18 del regolamento di esecuzione.

Come visto precedentemente per la normativa statale di seguito si riporta, per la normativa provinciale, la tabella relativa ai valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio ed ai periodi di riferimento, così come specificato nell'Allegato A della L.P. 18.03.1991 n. 6 *"Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"*.

Tabella 7– Limiti massimi (Leq in dB-A)

(Allegato A - L.P. 18.03.1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico")

Aree	Ore diurne	Ore notturne
	(7-22)	(22-7)
Aree produttive	70 dB(A)	60 dB(A)
Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico	65 dB(A)	55 dB(A)
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	60 dB(A)	50 dB(A)
Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo	50 dB(A)	30 dB(A)
Aree residenziali protette	40 dB(A)	30 dB(A)



LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10

La Provincia Autonoma di Trento ha successivamente adottato alcune norme per conformare la legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella nazionale.

Con l'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, è stata infatti disposta l'abrogazione quasi completa della citata L.P. 18 marzo 1991, n. 6, ed è stato stabilito che *"ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ampiamente descritta precedentemente, ad esclusione dell'art. 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi"*.

A tale articolo è stata data attuazione con il capo III del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. che contiene direttive e prescrizioni, anche temporali, per un ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla L.P. n. 6/1991 al nuovo regime normativo. Va precisato che sulla base del vigente quadro normativo risultano di competenza dei Comuni:

- la classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica), in coordinamento con la pianificazione urbanistica;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
- le attività di vigilanza e controllo in coordinamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni e spettacoli;
- l'adozione di norme regolamentari;
- l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori (diffide-ordinanze di sospensione) e di ordinanze contingibili e urgenti;
- l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995, osservando le procedure di cui all'art. 50 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Si evidenzia infine che il citato Regolamento disciplina:

- l'esercizio delle attività temporanee, quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la zonizzazione acustica che, ove non sia già stata approvata precedentemente, i comuni devono adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. In assenza della zonizzazione acustica si applicano i limiti transitori di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- la progettazione degli edifici; l'art. 13 del Regolamento richiama la disciplina applicabile, in quanto non modificata, con alcune precisazioni;
- **la figura del tecnico competente in materia di acustica:** lo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica viene subordinato all'iscrizione ad un apposito elenco formato dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Con la conformazione della legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella statale viene evidenziato l'obbligo per i Comuni, di adottare la classificazione acustica generalmente denominata "zonizzazione acustica".

Tale operazione consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Questo obbligo, come evidenziato in precedenza, era già stato fissato dalla Legge Provinciale n.6/91 (a livello nazionale dal D.P.C.M. 1/3/91) e confermato dalla Legge Provinciale n.10/98 (a livello nazionale dalla Legge n. 447/95).

In riferimento all'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso è bene riprendere quanto deliberato con la deliberazione n. 14002 di data 11 dicembre 1998, con la quale la Giunta Provinciale ha individuato, ai sensi dell'art. 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, i criteri e le modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio.



Per assicurare l'ordinato passaggio dal precedente al nuovo regime normativo, è stata pertanto predisposta dalla Giunta provinciale un'apposita tabella comparativa tra le due tipologie di classificazione delle aree comunali. Di seguito viene riportato il testo della deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 1998, n. 14002.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 DICEMBRE 1998, N. 14002

“... omissis ... La Giunta Provinciale... omissis ...delibera ... di approvare la tabella (successivamente qui evidenziata), riportata nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzata ad individuare la corrispondenza delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico", con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale, legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), garantendo, per ogni singola classe, il rispetto dei nuovi limiti massimi ammissibili del rumore; di disporre che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. ...”

Tabella 8 - Corrispondenza delle classificazioni in aree fra normativa provinciale e normativa statale

Allegato A - L.P. n. 6/91	D.P.C.M.
Artt. 2 e 3 del D.P.G.P. 04.08.1992 n. 12-65/Leg.	14 novembre 1997
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo	
Aree residenziali protette	I - Aree particolarmente protette
Aree agricole, a bosco e a pascolo	
Aree a parco e riserva naturale e biotopo	
Aree prevalentemente residenziali	II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	III - Aree di tipo misto
Aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico	IV - Aree di intensa attività umana
Aree produttive	VI - Aree esclusivamente industriali



4 PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Per la redazione del piano di classificazione acustica del comune di **Novaledo**, si è fatto riferimento alle indicazioni di carattere generale contenute nelle *“LINEE GUIDA per la predisposizione o l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.)”* elaborate dagli uffici provinciali della Provincia Autonoma di Trento e dal Servizio Ambiente del Comune di Trento del 2016.

DESCRIZIONE METODOLOGICA⁵

Il processo di zonizzazione acustica deve prendere avvio dai contenuti degli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli altri atti di pianificazione relativi all'ambiente, alla viabilità, ai trasporti pubblici, allo sviluppo socio-economico, ecc. al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

I criteri, di seguito esplicitati, sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge quadro n. 447/1995) pertanto prende avvio dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi (artt. 2 e 6 della Legge quadro 447/95, art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg);
- la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano regolatore generale comunale (PRG) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone già urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulta rappresentativa;
- la zonizzazione acustica tiene conto del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
- l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge n. 447/1995, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica;
- la zonizzazione privilegia, in generale ed in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.

Nella redazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento è auspicabile un coordinamento sovra comunale in riferimento ad ambiti omogenei sotto il profilo territoriale e delle problematiche comuni da affrontare.

La metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica, deve essere organizzata nella sequenza ordinata di fasi operative descritte nei successivi paragrafi. La classificazione deve essere corredata dalle norme tecniche di attuazione (necessarie al fine di garantire l'integrazione con gli altri atti di pianificazione) e da una relazione tecnico-illustrativa nella quale si devono giustificare le scelte effettuate, specie per quelle fattispecie che non consentono di seguire pedissequamente quanto riportato nelle presenti linee guida.

L'unità territoriale di riferimento per la zonizzazione è individuata nella zona di PRG, intendendo con tale termine l'area a cui il PRG associa una determinata destinazione d'uso del suolo. Tuttavia, per evitare un'interpretazione eccessivamente rigida di questo principio, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio, la stessa zona di PRG può essere suddivisa nei casi in cui al suo interno siano presenti diverse caratteristiche/esigenze acustiche.

Nella suddivisione delle aree si dovranno considerare come confini d'area le infrastrutture di trasporto lineari e/o evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera).

⁵ LINEE GUIDA per la predisposizione o l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale (P.C.C.A.)

Inoltre, specie nelle aree urbanizzate, la classificazione acustica, nella demarcazione di due aree contigue a diversa destinazione d'uso, deve seguire i confini catastali, evitando in ogni modo la suddivisione delle particelle catastali in corrispondenza dell'edificio in esse contenuto.

In sintesi, l'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee, ricordando che, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1, lettera a) della Legge n. 447/95, è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) (contatti critici). Tale divieto può essere derogato nel caso in cui tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, è necessario provvedere all'adozione dei piani di risanamento, così come stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 447/95. I casi di adiacenza di classi non contigue, ossia i contatti critici residui, devono essere evidenziati nella relazione tecnico-illustrativa.

I contatti critici residui sono la conseguenza delle destinazioni d'uso attuali e non sono eliminabili né attraverso il processo di omogeneizzazione, né per mezzo dell'inserimento di fasce di rispetto, qualora costituiti da aree urbanizzate. Non vanno considerati fra i contatti critici residui i casi in cui il salto di classe interessa zone a bosco, aree improduttive, aree a pascolo o aree agricole in cui non siano presenti ricettori.

LE FASI OPERATIVE

L'applicazione del metodo di classificazione acustica qui proposto si articola nelle seguenti fasi operative:

I. FASE - ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI:

La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi minimi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio. I dati minimi necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

Cartografia Numerica	<p>cartografia in scala 1:10.000 (CTP), ed eventualmente con dettaglio maggiore (1:5.000 o 1:2.000);</p> <p>cartografia del Piano regolatore generale comunale (PRG);</p> <p>norme tecniche di attuazione del PRG;</p> <p>grafo delle infrastrutture dei trasporti.</p>
Informazioni territoriali	<ul style="list-style-type: none"> -localizzazione strutture scolastiche e assimilabili; -localizzazione strutture ospedaliere, case di cura e di riposo; -localizzazione impianti sportivi; -localizzazione parchi e aree verdi; -localizzazione pubblici esercizi; -localizzazione beni archeologici, architettonici ed urbanistici; -distribuzione della popolazione; -distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.); -localizzazione delle industrie che lavorano a ciclo continuo; -classificazione delle strade ai sensi del DLgs n. 285 del 30 aprile 1992; -dati inerenti i flussi di traffico; -carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del DPCM 14 novembre 1997); -cartografie inerenti la localizzazione di riserve naturali provinciali e riserve locali, SIC, parchi naturali; -informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del PRG non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio; -cartografie inerenti la localizzazione di aree di cava, discariche di rifiuti, centri di rottamazione veicoli, centri di trattamento rifiuti, centri di trattamento materiali inerti.

II. FASE - ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG, DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CATEGORIE OMOGENEE D'USO DEL SUOLO (CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO) E CLASSI ACUSTICHE, CON ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA:



La zonizzazione acustica deve interessare l'intero territorio comunale, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95, alle quali devono poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del DPCM 14 novembre 1997). Nella fase II si procede all'**elaborazione della bozza di zonizzazione** acustica del territorio comunale. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo previste dal PRG, al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del DPCM 14 novembre 1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del PRG. Per le categorie d'uso del suolo del PRG per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, in questa fase deve essere indicato un intervallo di classi (es. II-III, III-IV...). Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica, in questa fase, si adotta una classe "indeterminata" (simbolo 'X'). A conclusione di questa fase si ottiene la bozza di zonizzazione acustica.

Tabella 9 classificazione con intervalli di classe

Area PRG	Classe acustica
<i>Ais – Insediamenti storici</i>	II - III
<i>B1 - zone edificate sature</i> <i>B2, B3 e B4 - zone edificate di integrazione e completamento</i> <i>B5, B6 - zone residenziali estensive</i>	II - III
<i>C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali</i>	III - IV
<i>D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento</i> <i>D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto</i> <i>D3 - zone produttive del settore secondario di riserva.</i>	V - VI

III. FASE - PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA:

Lo scopo di questa fase è di attribuire ad ogni porzione di territorio un'unica classe acustica. A partire dalla bozza di zonizzazione, vengono quindi considerati tutti gli altri dati territoriali disponibili inerenti la densità di popolazione, la presenza di attività sul territorio (pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, industriali, cave, centri di recupero, etc.), le tipologie di infrastrutture dei trasporti, i flussi di traffico, la presenza di ricettori sensibili, etc. Mentre l'attribuzione delle classi estreme (I, V e VI) è più agevole, in quanto le loro peculiarità sono facilmente individuabili (es. aree a bosco, a pascolo oppure aree fortemente o completamente industrializzate), più problematica risulta l'assegnazione delle classi intermedie (II, III e IV). Pertanto, per queste classi intermedie devono essere utilizzati tutti i dati disponibili, facendo riferimento alle definizioni di classe riportate nella normativa e riassunte nella tabella seguente.

Tabella 10 Sintesi delle caratteristiche delle classi acustiche intermedie secondo il DPCM 14 novembre 1997

Classe	Traffico veicolare	Commercio e servizi	Industria e artigianato	Densità di popolazione
II	Traffico veicolare locale	Limitata presenza attività commerciali	Assenza attività industriali e artigianali	Bassa densità di popolazione
III	Traffico veicolare locale o di attraversamento	Presenza attività commerciali e uffici	Limitata presenza attività artigianali e assenza attività industriali	Media densità di popolazione
IV	Intenso traffico veicolare e aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie	Elevata presenza attività commerciali e uffici	Presenza attività artigianali e limitata presenza piccole industrie	Alta densità di popolazione



Come si nota, nella definizione delle classi vengono considerate anche le infrastrutture dei trasporti e la tipologia di traffico corrispondente. E' necessario poi svolgere una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il DPCM 14 novembre 1997. Va osservato inoltre come un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive. Si evidenzia che a conclusione della Fase III le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono perlopiù con i poligoni del PRG. La stessa zona di PRG può essere suddivisa, come indicato al precedentemente, se dalla valutazione risulta evidente come questa presenti diverse caratteristiche/esigenze acustiche. Si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi:

- le zone a bosco contengono spesso delle residenze: tali aree devono essere individuate, possibilmente su base catastale, e ad esse deve essere assegnata una classe idonea ad un uso residenziale (classe II);
- alcune aree residenziali individuate dal PRG sono estese, e plausibilmente è possibile individuare al loro interno aree che risentono in modo differente della presenza di una viabilità con elevato flusso di traffico, oppure della vicinanza di aree a destinazione industriale. In questi casi l'area residenziale potrà essere suddivisa assegnando le classi con i limiti più alti alle aree limitrofe alla viabilità o alle aree industriali;
- possono esserci zone produttive molto estese, dove è possibile individuare aree che contengono anche delle residenze non correlate alle attività produttive: in tal caso la zona può - considerando adeguatamente anche gli effetti sulle attività produttive conseguenti all'applicazione del criterio differenziale - essere suddivisa, assegnando la classe V alle aree dove sono presenti le abitazioni e la classe VI alle altre aree.

IV. FASE IV - OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ED INSERIMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO:

OMOGENEIZZAZIONE

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, con consistente presenza di micro-aree, non coerenti con le leggi fisiche della propagazione delle onde sonore in ambiente esterno, si deve provvedere all'aggregazione delle aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste possibili (processo di omogeneizzazione), senza però che questo comporti l'innalzamento artificioso della classe. Pertanto, omogeneizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Il processo di omogeneizzazione è effettuato nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 metri quadrati, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore di 12.000 metri quadrati. La classe risultante dovrà essere stimata ponderando le caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Per procedere all'omogeneizzazione di due o più aree contigue, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

- in nessun caso devono essere omogeneizzate **aree contenenti ricettori sensibili**;
- si deve considerare anche la forma dell'area: per le aree molto lunghe ma strette deve essere valutata l'opportunità di omogeneizzare anche se si superano i 12.000 metri quadrati.

Di seguito si riportano i casi più frequenti di omogeneizzazione:

- piccole aree a bosco immerse in aree agricole possono essere omogeneizzate passando dalla classe I alla classe II o III;
- piccole aree agricole immerse in aree a bosco possono essere omogeneizzate passando dalla classe II o III alla classe I;
- piccole aree residenziali in classe II possono essere omogeneizzate con aree limitrofe poste in classe III.



FASCE DI RISPETTO

La normativa prevede il **divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)** ("accostamento critico"). Qualora, in seguito all'omogeneizzazione, risultino presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette fasce di rispetto o fasce cuscinetto. Le fasce di rispetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e **distanti almeno 50 metri**. Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potranno inserire una o più fasce di rispetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce di rispetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce di rispetto valgono le seguenti regole generali:

- non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate così da mettere in evidenza aree compromesse dal punto di vista acustico ed indirizzare la futura urbanizzazione. Ad esempio all'interno di aree industriali non ancora attivate che confinano con aree residenziali, all'interno di aree soggette a pianificazione attuativa non ancora realizzate, ecc.;
- se il salto di classe interessa zone a bosco, aree improduttive, aree a pascolo (in classe I) non è necessario inserire le fasce di rispetto in quanto in tali aree non ci sono potenziali ricettori e l'eventuale cambio di destinazione d'uso sarà oggetto di variante dello strumento urbanistico comunale con conseguente adeguamento della classificazione acustica;
- non può essere inserito un numero di fasce di rispetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce di rispetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, devono essere inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

La normativa stabilisce il divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico") anche per aree appartenenti a comuni confinanti (Legge 447/95 art. 4 comma 1 lettera a). Dovrà quindi essere effettuata una verifica confrontando la classificazione acustica con quella dei comuni confinanti al fine di individuare eventuali contatti critici e valutare la possibilità di inserire fasce di rispetto.

V. FASE V - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA PREVISTE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI, DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO E DELLE AREE SCIISTICHE:

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

L'ultima fase prevede l'individuazione delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 3, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti stabiliti dai specifici decreti attuativi della Legge 447/95. Secondo il DPCM 14 novembre 1997, per le infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie i limiti previsti per le classi acustiche non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, mentre all'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. L'attribuzione dei limiti propri per tali fasce di pertinenza, viene quindi effettuata indipendentemente dalla classificazione acustica. Il DPR 30 marzo 2004 n. 142 disciplina il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e prevede diverse fasce di pertinenza a seconda della tipologia di strada così come definita dal Codice della Strada DLgs 285/1992. Il DPR 18 novembre 1998 n. 459 disciplina, invece, l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario prevedendo le fasce di pertinenza relative alle ferrovie. Al fine di determinare le fasce di pertinenza è necessario disporre dei dati inerenti il grafo delle infrastrutture sia stradali che ferroviarie e la classificazione delle strade come definita dal Codice della Strada DLgs 285/1992. I tratti di strade



extraurbane che attraversano i centri abitati devono essere classificati come strade urbane: ai fini della classificazione delle strade è quindi necessario disporre della cartografia relativa ai confini dei centri abitati.

Tabella 11 Schema di classificazione delle strade ai sensi di quanto previsto dal DPR 30 marzo 2004

A	Autostrade
B	Strade extraurbane principali
Ca	Strade extraurbane secondarie (a carreggiate separate)
Cb	Strade extraurbane secondarie (a carreggiate non separate)
Da	Strade urbane di scorrimento (a carreggiate separate)
Db	Strade urbane di scorrimento (a carreggiate non separate)
E	Strade urbane di quartiere
F	Strade locali

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO

L'ubicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, è effettuata in modo da non provocare penalizzazioni acustiche ai ricettori più vicini, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto). In ogni caso, tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con le scuole è ammessa a condizione che le manifestazioni non si svolgano in concomitanza con l'orario scolastico. La localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 11 del d.P.G.P. 23 dicembre 1998 n. 43-115/Leg stabilisce le regole per la gestione di queste aree prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche ed individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività. L'elenco delle aree individuate dovrà essere riportato all'interno delle norme tecniche di attuazione della classificazione acustica.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIISTICHE

Le aree sciistiche devono essere oggetto di una specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. Durante il periodo invernale, infatti, oltre alla fruizione delle piste, degli impianti di risalita e di eventuali attività di servizio collegate, sono in funzione impianti speciali come cannoni per l'innevamento, battipista, pompe, torri di raffreddamento, attività che si concentrano anche nel periodo notturno e che conferiscono alle aree sciistiche delle caratteristiche non più assimilabili dal punto di vista acustico alle aree a bosco o pascolo. Durante il periodo estivo possono invece essere in funzione gli impianti di risalita. Per tali aree è quindi necessario adottare una classificazione acustica su base stagionale.

Pertanto, la rappresentazione cartografica di tali aree dovrà comprendere:

- le aree adibite a piste da sci;
- le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e le relative aree di pertinenza;
- gli impianti di risalita, a cui deve essere assegnata una fascia di territorio pari a 30 metri per ciascun lato dell'impianto.

Nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica o comunque di attività degli impianti di risalita, alle aree sciistiche dovranno essere assegnati i limiti corrispondenti alla classe IV. Nei restanti periodi dell'anno alle aree sciistiche saranno assegnati i limiti corrispondenti alle classi acustiche riportate nella cartografia di classificazione acustica del territorio, corrispondenti alla loro destinazione in assenza di funzionamento degli impianti.



5 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

5.1 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.".

Le aree da inserire in **Classe I**, sono le porzioni di territorio per le quali **la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione**. Il DPCM 14 novembre 1997 indica dei casi esemplificativi:

- le aree ospedaliere e scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree di particolare interesse urbanistico
- i parchi pubblici.

Le aree ospedaliere e scolastiche, così come le case di riposo, al fine di garantire la massima quiete, devono essere tutelate dal punto di vista del rumore. A queste aree, secondo quanto previsto dalla normativa, dovrebbe pertanto essere assegnata a la classe I. Tuttavia, nel caso di aree esistenti inserite in zone già compromesse dal punto di vista acustico potrà essere assegnata anche una classe superiore (es. la classe II). Per gli edifici destinati ad uso universitario, in considerazione della specificità propria dell'attività, della contemporanea presenza di funzione scolastica e attività di servizio collegate, dell'indotto determinato potrà essere assegnata anche una classe superiore alla I. Nei casi in cui le aree scolastiche e ospedaliere siano inserite in edifici con prevalenza di altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi, cliniche, ecc.) assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe II o III). Vanno inserite in classe I le aree a bosco, le aree improduttive, le aree a pascolo, i parchi di grandi dimensioni. Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrare anche zone collocate al di fuori di questo. Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo e allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc.), la classe acustica potrà essere di minore tutela. Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona in cui sono inserite. Le aree di particolare interesse ambientale sono classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA I

Sono state inserite in classe I le seguenti aree del P.R.G.:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZATA DA PRG
E106	AREA A BOSCO		Classe I
E107	AREA A PASCOLO		Classe I
F203	SCOLASTICA E CULTURALE		Classe I

Alcune aree classificabili da PRG in classe II e III, sono state classificate in classe I. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe I	OMOGENEIZZAZIONE



5.2 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE II

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

A tutte le residenze deve essere assegnata almeno la classe II, anche alle residenze sparse nelle aree rurali o nei boschi.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA II

Sono state inserite in classe II le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II
D207	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	Classe II
F303	VERDE ATTREZZATO_VERDE DI PROTEZIONE	Classe II
F304	VERDE ATTREZZATO_VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II
H101	VERDE PRIVATO	Classe II

Alcune aree classificabili da PRG in classe I e III, sono state classificate in classe II. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
D216	AREA PER CAMPEGGIO	Classe III	Classe II	ATTIVITA' RICETTIVA E MALGA
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe II	AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe II	AREA AGRICOLA LIMITROFA A EDIFICATO AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE AREE AGRICOLE EDIFICATE OMOGENEIZZAZIONE
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe II	AREA RESIDENZIALE MISTA AREA AGRICOLA AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe II	AREA RESIDENZIALE MALGA OMOGENEIZZAZIONE
E107	AREA A PASCOLO	Classe I	Classe II	ATTIVITA' RICETTIVA E MALGA MALGA
F201	ATTREZZATURA SERVIZI CIVILI E AMMINISTRA	Classe III	Classe II	CANTIERE COMUNALE MUNICIPO VIGILI DEL FUOCO
F305	PARCHEGGIO	Classe III	Classe II	PARCHEGGIO A BASSA FREQUENTAZIONE
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe II	PARCHEGGIO A BASSA FREQUENTAZIONE
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe II	AREE AGRICOLE A BASSA MECCANIZZAZIONE
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe II	OMOGENEIZZAZIONE
F209	SPORTIVA AL COPERTO	Classe III	Classe II	STRUTTURA SPORTIVA A SERVIZIO DELLA SCUOLA

5.3 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE III

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Le grandi aree agricole di fondovalle vanno inserite in classe III, mentre per le aree agricole di dimensioni più ridotte e localizzate ad altitudini maggiori si può valutare l'inserimento in classe II. Gli insediamenti zootecnici rilevanti e gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classe IV-V-VI).

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA III

Sono state inserite in classe III le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG
E101	AGRICOLA PRIMARIA		Classe III
E102	AGRICOLA SECONDARIA		Classe III
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO		Classe III
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO		Classe III
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ		Classe III
H102	SERVIZI PRIVATI		Classe III
F207	SPORTIVA ALL'APERTO		Classe III

Alcune aree classificabili da PRG in classe I e II, sono state classificate in classe III. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE A	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
A103	AREE URBANE CONSOLIDATE	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3 OMOGENEIZZAZIONE
F301	VERDE PUBBLICO	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3
F801	ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	Classe II	Classe III	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 3

5.4 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE IV

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie."

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate in Classe V.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA IV

Vengono inserite in classe IV le seguenti aree del PRG:



CODICE ZONIZZAZIONE PRG		DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	
CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
E201	IMPIANTO AGRICOLO		Classe IV	

Vi sono altre aree (come ad esempio gli impianti tecnologici) zonizzabili acusticamente da PRG in classe IV, a cui è stata assegnata una classe acustica diversa.

Alcune aree classificabili da PRG in classe I, II, III o V sono state classificate in classe IV. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
A101	INSEDIAMENTO STORICO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
B101	AREA RESIDENZIALE ESISTENTE-SATURA	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4 OMOGENEIZZAZIONE
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
D104	AREE PRODUTTIVE LOCALI	Classe V	Classe IV	MAGAZZINO EDILE
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4 OMOGENEIZZAZIONE
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
E106	AREA A BOSCO	Classe I	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F301	VERDE PUBBLICO	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F304	VERDE ATTREZZATO-VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F305	PARCHEGGIO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe IV	OMOGENEIZZAZIONE
F801	ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	Classe II	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe IV	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 4

5.5 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE V

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA V

Nel PRG vi sono aree classificabili in classe acustica V (come ad esempio le aree produttive locali) ma sono state classificate diversamente.

Alcune aree classificabili da PRG in classe II, III e IV sono state classificate in classe V. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
B103	AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
C101	AREA RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
D108	AREE COMMERCIALI INTEGRATE	Classe IV	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
D121	AREE COMMERCIALI NORMALI	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E101	AGRICOLA PRIMARIA	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E102	AGRICOLA SECONDARIA	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
E104	AREA AGRICOLA DI PREGIO	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F116	ATTREZZATURA TECNOLOGICA	Classe IV	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F304	VERDE ATTREZZATO-VERDE DI PROTEZIONE P	Classe II	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5
F306	PARCHEGGIO DI PROGETTO	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5 OMOGENEIZZAZIONE
F430	STAZIONE FERROVIARIA	Classe IV	Classe V	OMOGENEIZZAZIONE
F439	SPAZI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe V	OMOGENEIZZAZIONE
H102	SERVIZI PRIVATI	Classe III	Classe V	FASCIA DI RISPETTO CLASSE 5



5.6 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE VI

NOTA METODOLOGICA

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore. Le classi V e VI si differenziano per il limite di immissione notturno e per l'applicazione del criterio differenziale (non si applica in classe VI): per l'assegnazione delle due classi è utile considerare anche la presenza o meno nell'area di impianti a ciclo continuo.

ASSEGNAZIONE CLASSE ACUSTICA VI

Sono state inserite in classe VI le seguenti aree del PRG:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG
D101	AREE PRODUTTIVE PROVINCIALI		Classe VI
D102	PRODUTTIVE PROVINCIALI DI PROGETTO		Classe VI

Alcune aree classificabili da PRG in classe V, sono state classificate in classe VI. Le motivazioni sono state le seguenti:

CODICE ZONIZZAZIONE PRG	DESCRIZIONE ZONIZZAZIONE	CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE DA PRG	NUOVA CLASSE ACUSTICA ASSEGNAZIONE	MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
				MOTIVAZIONE CAMBIO CLASSE ACUSTICA
F430	STAZIONE FERROVIARIA	Classe IV	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F439	SPAzi A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F601	VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE
F603	VIABILITÀ LOCALE IN PROGETTO	Classe III	Classe VI	OMOGENEIZZAZIONE



5.7 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

LA RETE STRADALE

Nel caso qui in esame, le infrastrutture viarie che attraversa il territorio comunale di NOVALEDO, sono:

- S.S. 47;
- S.P. 228;
- Strade comunali.

Sulla base delle caratteristiche geometriche e funzionali previste, la S.S. 47, è classificabile come **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE - Tipo B**; la S.P. 228, attraversando centri urbani, viene classificata come **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO - Tipo D(b)**. Tutte le altre strade comunali sono definite **STRADA URBANA DI QUARTIERE - Tipo E** e **STRADA LOCALE - Tipo F**.

Ai fini acustici, per le strade esistenti (Tab. 1 Allegato 1 al D.P.R. 142/2004) all'interno della fascia di pertinenza acustica va verificato il rispetto dei seguenti limiti di immissione:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

* per le scuole vale il solo limite diurno

** Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

LA RETE FERROVIARIA

La ferrovia presente sul territorio Comunale, ha una velocità di progetto inferiore ai 200 km/h. La fascia territoriale di pertinenza della struttura ferroviaria è suddivisa in due parti: la prima, fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda, fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m. All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, valgono i seguenti limiti:

50 dB(A) L_{eq} diurno, 40 dB(A) L_{eq} notturno per scuole⁶, ospedali, case di cura e case di riposo ;

70 dB(A) L_{eq} diurno, 60 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia A;

65 dB(A) L_{eq} diurno, 55 dB(A) L_{eq} notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma sono da considerarsi come fasce di esenzione relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

⁶ per le scuole solo in periodo diurno

5.8 AREE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI

Il Comune di **Novaledo**, non ha indicato aree specifiche per le manifestazioni e spettacoli temporanei all'aperto.

5.9 OTTIMIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

Per evitare l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A), ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 447/95, sono state introdotte delle fasce intermedie, o di transizione, degradanti. Ove possibile, queste fasce sono state ubicate all'interno delle aree inizialmente classificate con i limiti meno restrittivi; a tutela quindi delle aree più sensibili.

5.10 VERIFICA DI COERENZA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI

Nella redazione del P.C.C.A. del Comune di **Novaledo**, è stata verificata la compatibilità con le zonizzazioni acustiche dei Comuni confinanti.




Figura 1 Comuni confinanti (Fonte: ns. elaborazioni 2022)

I comuni confinanti con il Comune di Novaledo sono: **Levico Terme, Frassilongo, Roncegno Terme, Borgo Valsugana**.

Il comune di **Frassilongo** non risulta possedere un Piano Comunale di Classificazione Acustica; Tutti gli altri comuni, sono dotati di P.C.C.A.. La verifica di congruità, tra il nuovo PCCA del comune di Levico e dei Comuni Confinanti, verrà quindi fatta con i comuni di **Levico Terme, Roncegno Terme e Borgo Valsugana**.




Figura 2 PCCA Comuni confinanti (Fonte: ns. elaborazioni 2022)

Levico Terme: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Levico Terme, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (della zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni. Si segnala che il nuovo PCCA di Levico Terme, in fase di adozione, prevede il cambio di zonizzazione dell'area di confine da classe acustica III a classe acustica I, rendendo i due piani perfettamente omogenei.

Comune di Borgo Valsugana: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Borgo Valsugana, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni. Si segnala che il nuovo PCCA di Borgo Valsugana, in fase di adozione, prevede il cambio di zonizzazione dell'area di confine da classe acustica III a classe acustica I, rendendo i due piani perfettamente omogenei.

Roncegno: La classificazione acustica attuale di confine del comune di Roncegno, risulta essere in classe III, mentre la classe acustica del comune di Novaledo (della zona a bosco) risulta essere in classe I. Il potenziale conflitto di classe, non risulta essere un problema in quanto l'area a bosco sul comune di Novaledo è priva di abitazioni.

Come accennato, i Comuni di Levico Terme e di Borgo Valsugana, stanno aggiornando il loro PCCA. Di seguito si riporta l'estratto del confronto tra il PCCA di Novaledo e i PCCA in fase di approvazione.




Figura 3 PCCA Comuni confinanti Nuovi PCCA in fase di approvazione (Fonte: ns. elaborazioni 2022)